



comune di
Monticello Conte Otto

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 13 comma 13 Legge 214/2011

Art. 1 comma 380 lett. F) legge 24 dicembre 2012 n. 228

Approvato con delibera C.C. n. 7 del 9 gennaio 2013

Art. 1 – OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di MONTICELLO CONTE OTTO, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2: PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Decreto Legge n. 201 del 2011, consiste nel possesso di qualunque bene immobile, sito nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze, nonché i terreni incolti.

Art. 3: DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Al fine di agevolare i contribuenti, che hanno già considerato e dichiarato pertinenze dell'abitazione principale una o più unità immobiliari classificate nella categoria catastale C2 o C/6 ai sensi della normativa e del regolamento Ici, in assenza di diversa dichiarazione, verrà considerata pertinenza dell'abitazione principale quella con rendita catastale più elevata.
4. Per fabbricato "si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato".
5. Per area fabbricabile "si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali.
6. L'assenza di un piano attuativo dello Strumento urbanistico generale non ha alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area edificabile, ma incide unicamente sulla quantificazione del valore imponibile.
7. In caso di demolizione del fabbricato e di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Dpr n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del DLGS 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito, ristrutturato è comunque utilizzato.
8. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stata richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di

costruzione, ovvero, se antecedente, alla data in cui comunque sono utilizzati. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

9. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali, invece, "persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali". L'agevolazione si applica anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
10. Per "terreno agricolo": "si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile", vale a dire coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 4: SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono:
 - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione".

Art. 5: SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Monticello Conte Otto relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, come modificato dall'art.1 comma 380, lettera f) della legge 24/12/2012 n. 228 è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.
3. Salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione, nell'ipotesi in cui si verificassero variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni (anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni), è da considerarsi soggetto attivo quello nell'ambito del cui territorio risultino ubicati gli immobili alla data del 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 6: BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 e dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Con riferimento ai fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori di cui all'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge n. 201 del 2011.
3. Per ciò che concerne i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il relativo valore è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura DOCFIA, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per ciò che concerne i terreni agricoli, anche non coltivati, che siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) il valore è quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto (vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione), rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 110.
6. Per i restanti terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il moltiplicatore è pari a 135.
7. Con riferimento alle aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
8. Rientra nella potestà regolamentare dell'Ente Comunale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, la possibilità di stabilire dei valori di riferimento ai fini del versamento dell'IMU; tali valori, non vincolanti né per il Comune né per il contribuente, possono essere individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta.
9. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa obbligo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'i.m.u. sugli immobili dovuta per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti per ciascun anno dalla Giunta Comunale.
10. In sede di accertamento con adesione il Responsabile del Tributo può derogare ai limiti stabiliti nelle deliberazioni della Giunta Comunale in casi particolari e comunque suffragati da idonea documentazione esistente agli atti del Comune o presentata dai contribuenti.
11. I valori delle aree fabbricabili, determinati annualmente dalla Giunta Comunale rappresentano per il contribuente un riferimento; nel caso in cui l'imposta sia versata in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune, non compete alcun rimborso dell'eccedenza.
12. Con riferimento ai fabbricati di interesse storico o artistico ex articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché ai fabbricati dichiarati inagibili ovvero inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50 per cento, secondo quanto sancito dall'articolo 13, comma 3, del Decreto Legge n. 201 del 2011 limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni.
13. L'inagibilità ovvero l'inabitabilità devono essere accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale è tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, deve essere riconosciuta la facoltà al contribuente di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di legge per

usufruire dei benefici .

14. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
 - fabbricato oggetto d'ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - fabbricato oggetto d'ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - fabbricato oggetto d'ordinanza sindacale di demolizione;
 - fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte.
15. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi della vigente normativa ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
16. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - gravi lesioni alle strutture orizzontali;
 - gravi lesioni alle strutture verticali;
 - fabbricato oggettivamente diroccato;
 - edifici, che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per i quali erano destinati.
 - fabbricato privo d'infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.
17. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
18. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento agli impianti di fornitura acqua, gas, luce elettrica, fognature, né l'esecuzione di lavori edilizi sul fabbricato stesso.
19. La riduzione dell'imposta, se spettante, si applica dalla data di presentazione di domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune di dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

Art. 7: RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000".
2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni dovranno essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate sia al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, sia alla quota di possesso.
3. Trattandosi di agevolazioni di natura soggettiva, devono essere applicate per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà sussistente in capo al soggetto passivo che coltivi direttamente il fondo.
4. Nell'ipotesi, invece, in cui i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l'agevolazione dovrà applicarsi soltanto a coloro che possiedano i requisiti richiesti dalla norma; inoltre, essa dovrà essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivino il terreno. Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui il comproprietario coltivatore del fondo sia uno soltanto di essi, l'agevolazione in questione spetterebbe, per intero, esclusivamente a tale soggetto.

5. A coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, pertanto, l'IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione dell'imposta.
6. Tali agevolazioni non possono essere applicate all'ipotesi in cui il terreno venga concesso in affitto.

Art.8: DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Ai sensi del comma 13 bis, dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 9: DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. L'abitazione principale e le relative pertinenze, di cui all'articolo 13, comma 10, del Decreto Legge n. 201 del 2011, godono di una detrazione di euro 200.00.=, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetterà a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota temporale per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata per l'anno 2013 di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
4. La maggiorazione si applica, anche ai figli adottivi.
5. Per i casi di affidamento dei minori e di affidamento preadottivo, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e ss. e 22 e ss. della Legge n. 184 del 1983, non acquisendo il soggetto lo stato di figlio degli affidatari, la maggiorazione della detrazione non può essere riconosciuta.
6. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può, in ogni caso, superare l'importo massimo di euro 400. L'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore a euro 600.
7. La maggiorazione della detrazione per i figli a carico si calcola applicando le medesime regole ed i medesimi criteri stabiliti per il computo della detrazione stessa.
8. Inoltre, la maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal su menzionato comma 10 dell'articolo 13. A tal fine il mese iniziale o quello finale si computano solo qualora le condizioni richieste si siano verificate e protrate per più di 15 giorni relativamente al mese iniziale ovvero a quello finale.
9. Il Comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Solo nel caso in cui il Comune elevi la detrazione al fine di escludere in ogni caso il pagamento dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
10. La detrazione deve essere applicata anche agli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ATER) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli ATER.
11. Al riguardo, dovendosi individuare il soggetto passivo dell'IMU nella cooperativa ovvero nell'istituto medesimo e non nelle persone fisiche che materialmente detengono l'alloggio,

non può essere applicata la maggiorazione di euro 50 per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni.

12. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ATER) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli ATER, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.

Art. 10: ASSIMILAZIONI

1. Il Comune assimila ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
2. Sull'imposta da versare non dovrà, quindi, essere computata la quota riservata allo Stato di cui all'articolo 13 comma 11 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

Art. 11: ESENZIONI

1. Sono esenti:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 *bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 12: QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, come modificato dall'art.1 comma 380, lettera f) della legge 24/12/2012 n. 228 è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.
2. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
3. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 13: VERSAMENTI

1. L'imposta municipale propria è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si sia protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune deve essere effettuato in due rate di pari importo: la prima, con scadenza alla data del 16 giugno, e la seconda, con scadenza il 16 dicembre; in alternativa, il versamento potrà avvenire in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere effettuato mediante utilizzo di uno dei Modelli F24 per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui alle disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dei codici tributo istituiti con Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 53/E del 5 giugno 2012.
4. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile eseguire il versamento con apposito bollettino postale.
5. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta e non alle singole rate di acconto e saldo.
7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166, dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, applicabile anche all'IMU, in virtù dell'articolo 9, comma 7, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 14 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Spetta al Funzionario Responsabile concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi Imposta Municipale Propria, intesa quale somma dovuta a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Ai fini della rateizzazione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di € 1.000,00.= eventualmente comprensiva di interessi e sanzioni.
3. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economico finanziarie disagiate del richiedente supportata da apposita documentazione.
4. La rateizzazione non può comunque eccedere n. 4 rate trimestrali. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
5. Viene determinato in € 10.000,00.= il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza assicurativa o fidejussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione.
6. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.
7. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione secondo le procedure previste dalla normativa;

c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 15: DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione è disciplinata dal comma 12-ter dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, ove è stabilito che i soggetti passivi debbano presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero dal giorno in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; si dovrà utilizzare il modello approvato con il decreto 30/10/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. La dichiarazione, effettuata in conformità al modello predisposto e approvato con decreto ministeriale, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 16: ACCERTAMENTO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
7. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art. 17: RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo

che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del Decreto Legge n. 16 del 2012, non si procede all'accertamento e alla riscossione dell'imposta qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 18: SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di euro 51. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, dovesse intervenire adesione del contribuente con il pagamento del tributo, qualora dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento e nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applicano le sanzioni previste, rispettivamente, dall'articolo 13 e dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Si applica la disciplina concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
8. Ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 2006, la misura degli interessi applicabili sulle somme dovute per imposta e non versate alle prescritte scadenze è pari al tasso legale vigente. Gli stessi maturano giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art 19: RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui sia stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. La misura degli interessi spettanti sulle somme rimborsate deve corrispondere a quella fissata dall'articolo 17.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'art. 13 del presente regolamento.

Art. 20: CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modificazioni.

Art. 21: POTENZIAMENTO SETTORE TRIBUTI

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3 comma 57 della legge 23.12.1996 n. 662 la Giunta Comunale potrà prevedere che una percentuale del gettito sia destinata al miglioramento del servizio e sotto forma di compenso incentivante da corrispondere al personale addetto alla gestione del Tributo fatto salvo le norme di legge.

Art. 22: DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme contenute nel presente regolamento prevalgono su ogni altra disposizione regolamentare contrastante.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2013.